



Comune di Sennori

Provincia di Sassari

(telef. 079-3049200 telefax 079-3049245)

REGOLAMENTO COMUNALE
SUI
CIRCOLI PRIVATI
ASSOCIAZIONI
COMITATI

Adottato in data 27/04/2006 dal Consiglio Comunale

Deliberazione Nr. 38 /2006

Entrata in vigore dal 12/06/2006

Art. 1

Norma Generale

1). I Circoli privati, le libere associazioni, i Comitati, sono persone giuridiche; se riconosciuti, si rinvia all'art.11 e seguenti del Codice Civile, se non riconosciuti, all'art.36 e seguenti del Codice Civile.

2). Norma di riferimento è l'art.18 della Costituzione, che stabilisce: "I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non siano vietati ai singoli dalla legge penale".

3). Ogni limite o restrizione imposto al principio costituzionalmente sancito della libertà associativa, discende esclusivamente da norme vigenti, e/o da direttive Statali tendenti a soddisfare il mantenimento dell'ordine, della sicurezza, della quiete pubblica, dell'igiene e della salute pubblica.

Art. 2

Albo Comunale

1). E' istituito nel Comune di Sennori l'Albo Comunale dei Circoli Privati, Associazioni e Comitati, suddiviso in due sezioni.

2) Nella Prima Sezione sono registrati i sodalizi costituiti e auto regolamentatisi liberamente con Atto Costitutivo e Statuto rientranti nell'art. 36 e seguenti del Codice Civile, sia che abbiano o meno la somministrazione d'alimenti e bevande riservata ai soci/aderenti al sodalizio.

3) Nella Seconda Sezione, sono registrati tutti i circoli con o senza somministrazione di cibi e bevande, purché auto regolamentatisi con Atto Costitutivo e Statuto redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, e contenenti tutte le clausole di cui al citato art.111 comma 4 quinquies TUIR, e succ. integrazioni e modificazioni, ovvero:

a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

- d)** obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
- e)** eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;
- f)** intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa;
- g)** aver integralmente rispettato le prescrizioni del successivo art. 8, ed aver ottenuto ratifica positiva da parte del Comune di Sennori.

PARTE PRIMA

Circoli Privati – Associazioni – Comitati- Non affiliati a Enti Nazionali

Art.3

Atto Costitutivo e Statuto

1). Tutti i cittadini, liberamente riuniti in Circolo Privato, in Associazione od in Comitato, possono aprire una propria sede, inviando semplice comunicazione al Comune ed allegandovi, copia dell'Atto Costitutivo, e dello Statuto, contenente:

- a) Individuazione di un fine sociale lecito;
- b) Definizione dell'ambito d'intervento(culturale,sociale, sportivo, ricreativo, ecc.)
- c) Le modalità d'accesso alla qualità di socio;
- d) Le quote annuali sociali, il patrimonio necessario al suo funzionamento, la durata, la sede sociale;

In rispetto dell'art.18 della Costituzione, ed in assenza di somministrazione ai soci di alimenti e bevande non è necessaria la presenza del notaio, né la forma pubblica e conseguente registrazione dell'atto costitutivo.

2). A seguito dell'abrogazione dell'art.209 del TULPS da parte dell'art.6 della legge 25/01/1982, n.17, non deve essere più comunicato all'autorità di P.S. l'atto costitutivo, lo statuto, i regolamenti interni, l'elenco nominativo di amministratori, soci, ed altre notizie afferenti l'organizzazione.

Art.4

Requisiti dei locali

- 1). I locali, da adibire a sede sociale, devono possedere i requisiti tecnico/edilizi minimi riferiti e richiesti normalmente all'usabilità delle civili abitazioni, ovvero se trattasi di edifici da sempre adibiti a civili abitazioni e registrati come tali ai ruoli sulle tasse ed imposte comunali, che vi siano funzionanti ed efficienti i servizi tecnologici.
- 2). Per motivi di sicurezza statica degli edifici, d'igiene sanità, è obbligatorio in ogni caso il certificato d'uso dei locali in presenza di sodalizio di oltre 100 soci.
- 3). E' fatto obbligo di munirsi di certificazione antincendio per locali con capienza superiore alle 100 persone.
- 4). In presenza di somministrazione ai soci d'alimenti e bevande, possesso della autorizzazione comunale secondo le disposizioni dell'art. 3 del D.P.R. 235/2001, del certificato d'uso, del certificato sulla sorvegliabilità ed autorizzazione sanitaria.

Art.5

Regolamentazione dell'Attività Sociale

- 1). L'attività sociale è libera, può autonomamente svolgersi entro i locali della sede sociale od altri locali all'uopo previamente autorizzati senza particolari formalità purché circoscritta ed inerente lo scopo o l'oggetto sociale, alle seguenti condizioni:
 - a) Rispetto della quiete pubblica e riposo delle persone;
 - b) Assenza di insegne, di simboli, marche di prodotti sull'ingresso e sue immediate vicinanze;
 - c) In caso di diffusione sonora (radio, tv, ecc.) rispetto della pressione sonora fissato dall'art.2 del D.M. 16/04/1999 N.215, ed aver presentato a questo Comune apposita Valutazione di Impatto Acustico Ambientale accompagnata da Nulla-Osta Acustico rilasciato su parere conforme dell'A.S.L. N. 1 Sassari;
 - d) In caso di somministrazione ai soci d'alimenti e bevande secondo la fattispecie dell'art. 3, comma 7 del D.P.R. 235/2001, l'attività deve ottenere l'autorizzazione comunale, secondo la procedura di cui all'art. 3, commi 4 e 5 della legge 287/1991, quindi con iscrizione al R.E.C. del presidente/rappresentante legale del circolo e/o del suo rappresentante e/o dell'affidatario, per la somministrazione alimenti e bevande, attivazione di partita IVA e fiscalizzazione presso gli uffici statali competenti.

PARTE SECONDA

Circoli Associazioni Comitati Cooperative ecc.

Art. 6 **Oggetto.**

1). La presente Parte Seconda, disciplina la somministrazione di alimenti e di bevande negli spacci annessi ai circoli che rientrano nelle agevolazioni di cui all'art. 3, comma 6, lettera e) della legge 25 agosto 1991, n. 287.

Art . 7 **Ambito di applicazione.**

1). Il presente regolamento si applica ai Circoli privati, ai Comitati, alle libere Associazioni, costituite tra cittadini, che:

a) abbiano finalità assistenziali perseguite mediante attività ricreative, culturali, sportive, ecc.;

b) abbiano ottenuto iscrizione nella Seconda Sezione dell'Albo Comunale del precedente art.2;

c) svolgano la propria normale attività in locali o spazi non aperti al pubblico, aventi tutte le caratteristiche sulla sorvegliabilità, in conformità al D.M. 17 dicembre 1992, n. 564, come modificato dal D.M. 05 agosto 1994, n.534;

d) aderiscano o meno ad enti a carattere nazionale, purché rientranti nella deroga dell'art. 3 comma 6 lett. e) della legge 287/1991;

e) prevedano modalità di iscrizione tali da contemplare oltre che la domanda di adesione del socio, la formale accettazione deliberata dagli organi collegiali del circolo, il rilascio della tessera nazionale dell'ente affiliante, e la validità di questa trascorsi 60 giorni dal rilascio, come disposto nel D.P.C.M. 16 settembre 1999, n.504 (circolare n.165 del 7.9.2000 Min/finanze).

Art.8 **Pregiudiziale**

1) Avendo i Circoli privati, le Associazioni, i Comitati, scopo principale dichiarato di natura assistenziale nei diversi settori operativi, sono obbligati a redigere ed attuare un proprio programma annuale di interventi coerentemente con il loro scopo sociale, quindi obbligati a redigere ed attestare alla chiusura di ogni esercizio di norma al 31 dicembre d'ogni anno, apposito rendiconto approvato e sottoscritto dall'assemblea dei Soci.

2) Tutte le delibere Assembleari, comprese quelle obbligatorie d'approvazione dei bilanci annui, in rispetto del principio di democrazia partecipativa e dell'obbligo legale di cui dell'art.111 comma 4 quinquies TUIR, devono essere sottoscritte in chiaro dai partecipanti all'assemblea, ed affisse nella sede del sodalizio in luogo visibile ed accessibile a tutti i soci, anche per eventuale ispezione da parte della Polizia Municipale, che può, in forza degli artt. 2 e 3 del DPR 235/2001 e del presente regolamento, accedervi in qualsiasi momento.

3) La validità dell'iscrizione all'albo comunale del precedente art.2, sezione seconda, scade ogni 31 dicembre, potrà essere riconfermata per l'anno successivo con apposita valutazione positiva, non oltre il mese di Marzo, da parte del Comune di Sennori, previa trasmissione all'ufficio Polizia Municipale settore commercio di copia delle deliberazioni Assembleari d'approvazione del bilancio consuntivo e relazione dell'attività sociale fatta nell'anno trascorso, tutto debitamente sottoscritto in originale dai soci deliberanti.

4) Le superfici dei locali, escluse le pertinenze accessori e servizi, devono essere destinate tutte all'attività Statutaria principale, ovvero possono destinarsi all'attività marginale di somministrazione di alimenti e bevande ai soci, massimo il dieci per cento della superficie al netto degli anzidetti accessori, pertinenze e servizi;

5) l'anzidetto dieci per cento dei locali destinati alla somministrazione ai soci, devono essere ai sensi dell'art.4 del D.M.564/92, architettonicamente autonomi e separati dai locali dell'attività principale, senza uscite secondarie né finestre od altre vie di fuga che possano eludere la sorvegliabilità degli stessi, ovvero in caso di necessità o per ordine dell'autorità di pubblica sicurezza, od anche per effetto d'applicazione di sanzioni accessorie che prevedono la chiusura dello spaccio, detti locali devono essere posti in condizioni d'essere chiusi autonomamente senza coinvolgere in detta restrizione le restanti superfici del circolo e la sua attività statutaria principale in quanto costituzionalmente tutelata.

6) Le superfici adibite alla somministrazione, oltre che essere fisicamente circoscritte con propri muri e porta interna d'accesso, la sua attività, ovvero, l'atto materiale del consumo di cibi e/o bevande da parte dei soci, non deve essere vista sia dall'ingresso del circolo che dalla pubblica via.

7) Assenza di insegne, di simboli, di marche di prodotti, di pubblicità di ogni genere, sull'ingresso del circolo e nelle immediate vicinanze della via.

8) La violazione di uno solo degli obblighi prescritti al presente articolo e di quelli previsti dall'art. 111 comma 4 quinquies del TUIR approvato con DPR 917/86 come modificato dall'art.10 del Decreto Legislativo 460/97, oltre all'applicazione delle conseguenti sanzioni, comporta l'avvio della procedura di revoca dell'autorizzazione amministrativa di somministrazione di alimenti e bevande secondo la legge 241/1990.

Art. 9

Denuncia di inizio di attività

1). La denuncia di inizio dell'attività o la domanda di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e di bevande all'interno dei Circoli Privati, Associazioni, Comitati, riservati ai soli soci, ai sensi del DPR 04.04.2001, N.235, dall'art.3, comma 6, della L.287/91, dagli artt.19 e 20 della L.241/90, deve essere presentata al Comune redatta in bollo, sottoscritta dal presidente/rappresentante legale con firma autenticata con le modalità prescritte dagli artt.2 e 3 del DPR 235/2001, contenente:

- a) Esatta denominazione, sede e codice fiscale del circolo, dell'associazione o Comitato;
- b) Dati anagrafici, nazionalità, residenza, cod.fiscale del presidente/appr.legale;
- c) Orario dell'attività sociale;

2). Qualora l'attività di somministrazione non venga esercitata direttamente da presidente o da altro socio in nome e per conto del circolo, ma affidata a terzi, la denuncia di inizio dell'attività deve essere sottoscritta anche dall'affidatario e contenere:

a) numero, data e Camera di Commercio di iscrizione al Registro esercenti il commercio (REC) per la somministrazione di alimenti e bevande;

b) codice fiscale e partita IVA.

alla denuncia di inizio dell'attività devono essere allegati i seguenti documenti:

c) attestato d'iscrizione alla Sezione Seconda dell'albo comunale di cui al precedente art.2 rilasciato dal Responsabile del settore medesimo, (in caso di gestione affidata a terzi l'iscrizione sarà alla sezione Prima dell'albo dell'art. 2);

d) certificato d'uso e planimetria dei locali in scala 1:100, dalla quale risultino chiaramente l'accesso al circolo, la destinazione dei vari locali e quelli adibiti a somministrazione corrispondenti ai criteri imposti all'art. 8, quindi gli eventuali locali accessori (retro, magazzini, ecc.);

e) nulla Osta sulla sorvegliabilità dei locali rilasciato da Ufficiali di P.G.

f) dichiarazione originale di appartenenza rilasciata e firmata dal presidente dell'ente nazionale riconosciuto dal Ministero dell'Interno, dalla quale risultino il nome del presidente, la denominazione, l'ubicazione del circolo, la data ed il numero dei soci;

g) autocertificazione del presidente e dell'eventuale affidatario ai sensi della legislazione antimafia;

- h) autorizzazione sanitaria per la somministrazione di alimenti e bevande;
 - i) qualora esista un affidatario, il contratto tra il circolo e l'affidatario da cui risulti che la somministrazione viene effettuata esclusivamente ai soci del circolo e il certificato di iscrizione al REC per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande;
 - l) autocertificazione del presidente in cui si dichiara che nei locali del circolo non possono essere presenti, compreso il personale di servizio, più di cento persone. In caso contrario occorre presentare idonea certificazione di prevenzione incendi.
- 3). In caso di cambio del presidente, o dell'affidatario, o dell'ente nazionale affiliante, deve essere data comunicazione, entro 15 giorni, secondo le modalità di cui ai commi 1. e 2., con allegati i documenti prescritti.

Art.10

Requisiti dell'attività di somministrazione.

- 1).L'attività di somministrazione di bevande e/o alimenti negli spacci interni di circoli aderenti a enti nazionali è subordinata all'esistenza dei seguenti requisiti:
- a) i locali in cui si somministrano alimenti e bevande oltre a quanto prescritto dall'art. 8 precedente, non devono avere accesso diretto da strade piazze o altri luoghi pubblici o soggetti a pubblico passaggio, e il consumo di cibi e/o bevande deve avvenire esclusivamente entro dette apposite superfici, con divieto assoluto di servire e/o consumare al di fuori di detta apposita area;
 - b) l'attività di circolo o di somministrazione non deve essere contraria a norme esplicite contenute nel regolamento di condominio;
 - c) il circolo, al momento della comunicazione, deve avere almeno cento soci e deve essere stato costituito ed affiliato come da legge. ad un ente riconosciuto dal ministero dell'interno da almeno tre mesi;
- 2).Le attività di somministrazione di alimenti e di bevande devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico sanitaria, nonché di quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni relative alle norme e prescrizioni violate.
- 3).Qualora l'attività del circolo, rilevata dallo Statuto ed atto costitutivo sia rivolta alla promozione della pratica sportiva o al settore giovanile, l'autorizzazione per la somministrazione è limitata alle bevande aventi un contenuto alcolico non superiore al 21 per cento del volume, pena la revoca immediata dell'autorizzazione alla somministrazione d'alimenti e bevande se entro i locali siano trovati confezioni e/o si consumino superalcolici.

4).Temporaneamente ed eccezionalmente, a norma dell'art. 5, comma 2. della legge n. 287/91, può essere vietata la somministrazione di bevande alcoliche.

Art.11

Attività consentite.

1). La denuncia di inizio attività a norma del presente regolamento consente la somministrazione di bevande analcoliche ovvero anche di bevande alcoliche e/o di alimenti esclusivamente ai soci tesserati da oltre 60 giorni; la relativa prescrizione è riportata sull'autorizzazione.(DPCM 16/09/1999, N. 504 e circolare Minifinanze n.165 del 07/09/2000).

2). Per i circoli sportivi, in occasione di raduni e manifestazioni sportive risultanti da calendario trasmesso al comune all'inizio di ogni anno, o previa comunicazione da effettuarsi almeno trenta giorni prima della manifestazione e contenente la descrizione della stessa, la somministrazione può essere effettuata anche ai soci di altri circoli affiliati ad enti riconosciuti o di federazioni sportive riconosciute dal CONI che partecipano alla manifestazione, nel rispetto di quanto al precedente art. 10, comma 3, salvo provvedimenti contrari dell'organo comunale competente.

3). In casi eccezionali, qualora le manifestazioni di cui al comma 2. richiedano l'utilizzo di impianti di circoli diversi, la facoltà di cui al comma 2. può estendersi agli spacci di tali circoli, fatto salvo l'obbligo di darne motivata comunicazione al comune, sempre fatto salvo il limite dell'art. 10, comma 3) e/o provvedimento contrario dell'organo comunale competente.

Art. 12

Modalità di svolgimento delle attività.

1) Ai sodalizi di cui al presente regolamento autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande è vietato:

a) permettere l'ingresso indiscriminato a chiunque si presenti all'ingresso dei locali di somministrazione, che non abbia la qualità di socio da almeno 60 giorni, con adesione regolarmente ratificata dagli organi di governo e controllo del circolo con apposita deliberazione, ai sensi della circolare n. 165 del 07/09/2000 Min.finanze riferita al DPCM 504/1999;

b) svolgere l'attività di somministrazione con caratteristiche imprenditoriali ed in modo prevalente rispetto alle attività associative;

2) L'affiliazione dei circoli di cui al presente regolamento ad un ente nazionale non può cessare senza che venga sostituita, entro il 31 gennaio, da nuova affiliazione ad altro ente.

3) Qualsiasi modalità di svolgimento dell'attività difforme dalle prescrizioni di cui ai commi 1. e 2. comporta la classificazione dei locali come pubblici esercizi di somministrazione ovvero di spettacolo e trattenimento e disposta l'immediata chiusura del circolo.

Art. 13

Orari e prescrizioni.

- 1) Gli spacci dei circoli non sono vincolati all'orario fissato in via generale per l'apertura e la chiusura dei pubblici esercizi, né all'obbligo della chiusura settimanale, ma devono in ogni modo rispettare gli orari determinati con Ordinanza del Sindaco, al fine della tutela dell'Ordine, la Sicurezza, l'Igiene e la Sanità pubblica.
- 2) Nel locale destinato allo spaccio devono essere esposti in luogo visibile e leggibile il listino dei prezzi ai soci, l'Autorizzazione Sanitaria alla somministrazione medesima, l'autorizzazione Comunale od in alternativa copia della Comunicazione effettuata ai sensi dell'art.19 della legge 241/1990.
- 3) Ogni variazione dell'affiliazione, dello statuto o atto costitutivo, del presidente rappresentante legale, dell'affidatario, nonché degli orari delle attività sociali, deve essere comunicata al Comune entro 15 giorni dall'evento.

Art. 14

Rinnovi delle autorizzazioni.

- 1) Le autorizzazioni per gli spacci annessi ai circoli privati iscritti alla Seconda Sezione del precedente art. 2, possono essere annualmente rinnovate a condizione che sia mantenuta l'iscrizione all'albo comunale, ovvero siano soddisfatti gli obblighi di ed i tempi prescritti dal precedente art.8, comma 3, quindi pervenga a questo Comune entro lo stesso periodo la comunicazione ufficiale di riaffiliazione dall'Ente Nazionale affiliante, in alternativa saranno assoggettate al rispetto della legge 287/91 (legge sui pubblici esercizi) e conseguenti sanzioni e/o ricorrendone i presupposti iscritti alla Sezione Prima dell'albo comunale.
- 2) Nel caso non venga data comunicazione del rinnovo dell'affiliazione, o qualora vengano comunicati il non rinnovo o il ritiro dell'affiliazione, viene ordinata la cessazione dell'attività e disposto l'avvio della procedura di revoca della autorizzazione ai sensi della legge 241/91.
- 3) Si dovrà consegnare al comune il verbale di assemblea di nomina dei componenti degli organi direttivi e di ogni loro variazione.

Art. 15

Diffusioni Musicali Sonore

- 1).Tutti i circoli, le associazioni, i comitati, sia che appartengano alla prima, che alla seconda sezione dell'albo Comunale di cui all'art. 2 del presente regolamento, nelle more dell'approvazione del nuovo regolamento comunale di cui alla legge 447/95 (legge quadro sull'inquinamento acustico), per effettuare qualsiasi tipo e genere di diffusioni sonore e/o musicali, devono essere autorizzate, ovvero aver presentato a questo Comune apposita Valutazione di Impatto Acustico Ambientale, ed aver ottenuto Nulla-Osta Acustico su parere conforme dell'A.S.L. N. 1 Sassari.

2). Per le violazioni al presente articolo, si applicano le sanzioni previste dall'art. 10 della legge 447/95.

16

Rapporti con gli enti nazionali.

1). Gli enti devono comunicare entro 5 giorni al comune e agli altri enti i provvedimenti disciplinari adottati nei confronti dei propri circoli, al fine di evitare il passaggio automatico dei circoli che mantengono comportamenti scorretti, da un ente all'altro, ed in ogni caso il cambio di affiliazione può avvenire esclusivamente al termine dell'anno associativo.

2). Il comune deve informare gli enti a carattere nazionale a cui i circoli sono affiliati circa le infrazioni commesse dai medesimi e i conseguenti provvedimenti adottati.

3). Il comune può convocare gli enti nazionali per ogni eventuale verifica della situazione in atto.

Art. 17

Vigilanza e sanzioni

1). Agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento, gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica ed a qualsiasi Autorità cui siano attribuiti poteri di accertamento, possono accedere nei locali in cui si svolgono le attività di somministrazione.

2). Le violazioni al presente Regolamento, accertate dagli organi di cui al 1° comma del presente articolo e secondo le modalità di legge, sono sanzionate ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 235/01.

3). Nel caso di violazioni degli obblighi stabiliti dagli articoli 2 e 3 del D.P.R. 235/01, salvo quanto previsto da specifiche norme, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 10 della L. 287/91.

4). L'organo comunale competente ordina la cessazione delle attività di cui agli articoli 2 e 3 del D.P.R. 235/01 svolte in assenza di denuncia di inizio attività o di autorizzazione, nonché ogni qualvolta si riscontri la mancanza dei requisiti necessari.

4). Qualora, in relazione alle attività sociali svolte e/o all'orario delle medesime, si accertino violazioni al regolamento di Polizia Urbana od in particolare si determinino, direttamente o indirettamente, situazioni ripetute di turbativa alla quiete pubblica e riposo delle persone, o rilevanti problemi alla viabilità e al traffico, con apposita ordinanza, il sindaco può disporre caso per caso, la riduzione dell'orario delle attività di somministrazione del circolo e delle eventuali diffusioni musicali, ed in casi gravi e di reiterazioni di infrazioni, l'inibizione totale o parziale di tutte quelle attività pregiudizievole dei beni anzidetti, compresa la revoca definitiva dell'autorizzazione, con applicazione delle norme penali ed eventuali sanzioni amministrative.

Art. 18

Norma transitoria.

I circoli già in attività, con spaccio interno di somministrazione ai soci, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, devono uniformarsi alle nuove norme, entro e non oltre sei mesi, pena la revoca dell'autorizzazione alla somministrazione d'alimenti e bevande.